

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 DEL 23/12/2024

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023 EX ART. 20 D.LGS 175 DEL 19 AGOSTO 2016 E VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2023 DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI ALLE SOCIETA' IN HOUSE EX ART. 30 D.LGS 201 DEL 23 DICEMBRE 2022.

L'anno duemilaventiquattro, e questo giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
MARINI ALBERTO	x	
BARONCELLI DAVID	x	
BAGNI TIBERIO	x	
BARTALINI MANOLA	x	
TALLURI PIETRO	x	
MONTINI LAURA	x	
CERRINI VALENTINA	x	
CAPPELLI NICCOLO'	x	
CUBATTOLI LUCIA	x	
GIUNTINI PAOLO	x	
CASTRIGNANO ILENIA	x	
PISTOLESI CLAUDIA	x	
MARILLI FABRIZIO	x	
BALDINI SOFIA	x	
TACCONI PAOLO		x
ROFI LEONARDO	x	
CALAMANDREI FABRIZIO	x	

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. Sandro Bardotti.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 88 DEL 10/12/2024

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella G.U. dell'08.09.2016, n. 210, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 20, comma 1, del predetto decreto, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che dispone:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

Richiamata la propria deliberazione n. 72 del 21.12.2023, esecutiva, con la quale veniva approvata, ai sensi degli artt. 20, comma 1 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette possedute dal Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2022;

Attesa la necessità di procedere alla ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette alla data del 31.12.2023;

Preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Considerato che devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 dal Comune di Barberino Tavarnelle come risulta dalla relazione tecnica sulle partecipazioni dirette allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e dallo schema di riepilogo delle partecipazioni indirette (Allegato B);

Richiamato, altresì, il proprio atto n. 76 del 19.10.2022, esecutivo, avente natura di *delibera quadro* per la realizzazione del più ampio progetto di costituzione di una Multiutility di servizi, il cui primo atto è stato individuato nella fusione per incorporazione di Acqua Toscana spa, Consiag spa e Publiservizi spa in Alia Servizi Ambientali spa e nella creazione, per effetto della fusione, di un'unica società avente nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei diversi settori dei servizi pubblici locali;

Atteso che la predetta fusione per incorporazione è avvenuta a far data dal 01.02.2023 (atto ai rogiti Notaio Giovanni Cerbioni del 26.01.2023, Repertorio n. 16750, registrato a Firenze il 27.01.2023 al n. 3058 – serie 1T) e che, pertanto, gli effetti dell'operazione di integrazione societaria costituiscono oggetto di valutazione in occasione della corrente revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2023;

Dato atto, pertanto, che alla data del 31.12.2023 il Comune Barberino Tavarnelle risultava detenere le seguenti partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016):

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;
- TOSCANA ENERGIA s.p.a.;
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.;
- START S.R.L.;

e le partecipazioni indirette come meglio dettagliate nello schema di cui all'Allegato B) al quale si fa espresso ed integrale rinvio;

Atteso che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta che tutte le predette partecipazioni integrano i requisiti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto, infine:

- che le partecipazioni in FARMAPESA S.P.A., CASA s.p.a., ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. e TOSCANA ENERGIA s.p.a non ricadono in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

- che ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. ha emesso uno strumento finanziario quotato in mercati regolamentati (come comunicato dalla stessa in data 14 novembre 2016 e 11 marzo 2017 alla Sezione Regionale di Controllo Toscana della Corte dei Conti e al Comune di Firenze) e che, pertanto, in ragione di ciò, ai sensi delle previsioni dell'art. 26 comma 5 D.Lgs 175/2016, si viene a determinare per la società l'esclusione dall'applicazione delle norme del Tusp (e dunque anche con riferimento ad eventuali azioni di razionalizzazione nei confronti delle sue partecipazioni);

- che per la partecipazione diretta nella compagine di Start s.r.l. rileva quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.lgs. 175/2016, in forza del quale:

“È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- che l'articolo 34 del regolamento comunitario contempla la definizione dei Gruppi di Azione locale (GAL);

- che Start s.r.l. opera come Gruppo d'Azione Locale nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria LEADER;

- che, in ordine alla rilevazione - da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in sede di “*Referto su la razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie degli enti locali*” - della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del T.U.S.P. (*numero di amministratori superiori al numero dei dipendenti*), rileva quanto disposto dall'art. 26, comma 6-bis del medesimo testo unico – introdotto dall'art. 1, comma 724, della L. 30.12.2018 n.145 – in forza del quale le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P., tra le quali figura Start s.r.l.;

Dato atto, altresì, che, alla data del 31.12.2023, il Comune possedeva le partecipazioni *indirette* (art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016) di cui all'allegato B);

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e la revisione delle partecipazioni del Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2023, come sopra indicato;

Atteso, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dall'Amministrazione in società di secondo livello:

- che la partecipazione indiretta nasce da logiche organizzative di carattere industriale perseguite dalle società partecipate direttamente;
- che la presenza delle società di secondo livello, pur non essendo immediatamente funzionale all'ente pubblico, risponde a scelte di carattere strategico strettamente pertinenti alle politiche industriali delle partecipate dirette, quali ad esempio una migliore strutturazione del gruppo

per l'ottimizzazione del servizio, il conseguimento di economie di scala, la diversificazione delle attività;

- che la volontà relativa al mantenimento o alla alienazione - ovvero alla razionalizzazione o all'adozione di altre misure previste dalla legge - della partecipazione di secondo livello, deve essere manifestata in seno alle assemblee delle società partecipate di primo livello, conseguendo alla formazione di intenti condivisi all'interno della compagine societaria;
- che l'oggetto sociale delle società la cui partecipazione è detenuta indirettamente risulta soddisfare il vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2026;
- che i dati economico-patrimoniali afferenti agli Enti partecipati indirettamente non acclarano situazioni di squilibrio tali da inficiare la sostenibilità finanziaria delle partecipazioni;

Dato atto che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Barberino Tavarnelle, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di invitare la Giunta Comunale a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al periodo precedente, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime ed al loro andamento economico, evidenziando eventuali situazioni di non conformità al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;

Ritenuto altresì, in qualità di ente controllante, fornire indirizzi alla società Farmapesa S.p.a. in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

Rilevato infine come il D.Lgs 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" preveda all'art. 30 comma 1 che *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti"* e in particolare al comma 2 *"La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."*

Dato atto che tra le società partecipate dall'ente, Farmapesa Spa e Casa Spa ricadono nella tipologia di società in house alle quali il Comune ha affidato un servizio pubblico locale in house providing come sotto specificato:

- Contratto di servizio per la gestione dell'attività di farmacia

- Contratto di servizio per la manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio Erp

Ritenuto procedere in questa sede, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2 del D.Lgs 201/2022 alla revisione periodica della situazione gestionale al 31.12.2023 dei servizi affidati dall'ente alle società in house e ad approvare pertanto le relazioni tecniche allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Appendici C e D);

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal responsabile dell' "Area Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1) di approvare, ai sensi degli artt. 20, comma 1 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette (di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 175/2016) possedute dal Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2022, di seguito elencate:

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a,
- TOSCANA ENERGIA s.p.a;
- START S.R.L,

2) Di autorizzare il mantenimento - per i motivi esposti in narrativa - di tutte le partecipazioni societarie dirette di cui all'allegato A);

3) Di allegare al presente atto, sub A) la Relazione tecnica a supporto delle determinazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

4) di approvare, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2 del D. Lgs 201/2022 la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house di seguito elencate:

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;

5) Di allegare al presente atto, (Appendici C e D) le Relazioni tecniche a supporto delle determinazioni di cui al precedente punto 4).

6) Di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali oppure, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società per le quali non si determina per il Comune di Barberino Tavarnelle il controllo ai sensi dell'art. 2,

comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle loro partecipazioni.

7) Di prendere atto degli obiettivi strategici impartiti alla società Farmapesa Spa con la nota integrativa del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e di assegnare quale ulteriore obiettivo il contenimento delle spese di funzionamento;

8) Di trasmettere il presente atto unitamente all'allegato A) alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

9) Di pubblicare il presente atto corredato delle Appendici C) e D) sul sito dell'amministrazione comunale nella sezione Amministrazione Trasparente e di trasmetterlo contestualmente all'ANAC;

10) Di trasmettere il presente atto alle società partecipate del Comune di Barberino Tavarnelle, elencate al precedente punto 1, anche ai fini degli indirizzi di cui al punto 7 che precede;

11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminente scadenza del termine ultimo stabilito per la presente ricognizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto del dibattito consiliare;

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 17/12/2024;

Con la seguente votazione :

- Presenti: 16
- Votanti : 12
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Marilli, Baldini, Rofi, Calamandrei)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti: 16
- Votanti : 12
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Marilli, Baldini, Rofi, Calamandrei)



il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Vice Segretario

Dott. Sandro Bardotti

(atto sottoscritto digitalmente)